

NORME PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

OGGETTO	Affidamento diretto di servizi invernali di importo inferiore a 40.000 euro. Regole d'iscrizione, di gestione e utilizzo degli elenchi.
----------------	---

DEFINIZIONI	
Codice dei contratti	<i>Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici.</i>
ANAC	<i>L'Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
BDNCP	<i>La Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale, e disciplinata dall'articolo 213, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive</i>
Osservatorio	<i>L'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome, di cui l'ANAC si avvale per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio.</i>
Casellario informatico	<i>Il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50</i>

DEFINIZIONI	
AVCPass	<i>L'Authority Virtual Company PASSport, ovvero il servizio realizzato dall'Autorità per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici</i>
PASSOE	<i>Il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPass</i>
CIG	<i>Il Codice Identificativo Gara</i>
Disciplinare	<i>Le disposizioni che regolano l'iscrizione agli elenchi di operatori economici e l'individuazione degli affidatari dei servizi</i>
Documentazione contrattuale	<i>Il contratto, convenzione o accordo quadro, le Condizioni generali, il capitolato speciale d'oneri o il capitolato prestazionale</i>
Relazione progettuale	<i>Il documento previsto dall'articolo 23, comma 15, del Codice, che definisce gli indirizzi progettuali dell'iniziativa di acquisto e della documentazione contrattuale</i>
Città metropolitana	<i>La Città metropolitana di Genova, nella sua qualità di stazione appaltante e/o di amministrazione aggiudicatrice</i>
Stazione appaltante	<i>La Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città metropolitana di Genova che può operare per conto delle strutture contraenti interne o delle amministrazioni aggiudicatrici convenzionate</i>
Amministrazione aggiudicatrice	<i>La Città metropolitana o le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti e i soggetti aggiudicatori, convenzionati con la SUA</i>
Operatore economico	<i>La persona fisica o giuridica, l'ente pubblico, il raggruppamento di tali soggetti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi</i>

DEFINIZIONI	
Concorrente	<i>Il soggetto che partecipa alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Raggruppamento temporaneo d'impres (RTI)	<i>Insieme di operatori economici (imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi), costituito, o con impegno a costituirsi, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta</i>
Consorzio ordinario	<i>Insieme di operatori economici (imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi), costituito o con impegno a costituirsi nelle forme previste dagli articoli 2602 e seguenti del codice civile, con o senza personalità giuridica, o anche dall'articolo 2615-ter (società consortili), allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta</i>
RTI o consorzio ordinario di tipo verticale	<i>Nel caso di lavori, si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi (mandatario) realizza i lavori della categoria prevalente e gli altri (mandanti) realizzano i lavori scorporabili non appartenenti alla categoria prevalente, come definite nel bando di gara [o nella lettera di invito]; nel caso di forniture o servizi, si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie nel disciplinare di gara</i>
RTI o consorzio ordinario di tipo orizzontale	<i>Si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria o nell'ambito della quale i componenti eseguono il medesimo tipo di prestazione</i>

SOMMARIO*Pagina*

1. OPERATORI ECONOMICI	5
2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE	5
2.1. <i>Requisiti concernenti l'attività del concorrente</i>	5
2.2. <i>Provvedimenti interdittivi dell'attività.....</i>	5
2.3. <i>Comportamenti dell'operatore economico.....</i>	6
2.4. <i>Affidabilità professionale</i>	10
2.5. <i>Situazioni distorsive della concorrenza</i>	10
2.6. <i>Comportamenti penalmente rilevanti.....</i>	11
2.7. <i>Legislazione antimafia.....</i>	13
2.8. <i>Durata della causa di esclusione.....</i>	16
2.9. <i>Altre informazioni.....</i>	16
3. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	16
3.1. <i>Compilazione dei quadri A, B e C.....</i>	17
3.2. <i>Modalità di presentazione</i>	18
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA	18
4.1. <i>Proposta tecnica ed economica</i>	18
4.2. <i>Responsabile unico contrattuale</i>	19
4.3. <i>Documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria</i>	19
4.4. <i>Modalità di costituzione della garanzia.....</i>	20
5. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	21
6. CAUSE DI ESCLUSIONE	22
7. NORME FINALI.....	23
7.1. <i>Società</i>	24
7.2. <i>Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto.....</i>	24
7.3. <i>Inadempienze.....</i>	24
7.4. <i>Impugnazione degli atti</i>	24

1. OPERATORI ECONOMICI

Possono chiedere l'iscrizione negli elenchi gli operatori economici indicati dall'articolo 45 del codice dei contratti. Non è ammessa l'iscrizione in forma singola e associata, né in più forme associative.

Per l'iscrizione in forma associata l'associazione deve risultare già costituita in quanto deve essere assicurata l'immediata eseguibilità delle prestazioni previste dai contratti.

Nel caso di raggruppamenti temporanei d'impresе, deve essere prodotto, in originale o in copia debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo mediante atto pubblico; nell'atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo del contratto.

I consorzi devono presentare l'atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo del contratto.

È vietata l'associazione in partecipazione, salvo il caso di cui all'articolo 105, comma 20 del Codice dei contratti.

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

2.1. Requisiti concernenti l'attività del concorrente

- (01) Il concorrente deve essere in regola con l'esercizio della propria attività, ovvero deve essere regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per l'esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi o albi professionali.
- (02) Il concorrente non deve essere in stato di sospensione o cessazione dell'attività.
- (03) Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

La causa di esclusione non si applica, in caso di esercizio provvisorio autorizzato o di concordato con continuità aziendale, in conformità all'autorizzazione del giudice delegato e sulla base delle prescrizioni di ANAC.

2.2. Provvedimenti interdittivi dell'attività

- (04) I concorrenti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, non devono essere sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica: l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: (a) da persone che rivestono

funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le sanzioni interdittive rilevanti ai fini della partecipazione e alla sottoscrizione del contratto sono indicate all'articolo 9, comma 2, lett. a), b), c), del decreto legislativo n. 231/2001:

(04.a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

(04.b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

(04.c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

(05) Sono esclusi dalla procedura i concorrenti nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e/o di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(06) Sono esclusi dalla procedura i concorrenti nei cui confronti sono state adottate altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

2.3. Comportamenti dell'operatore economico

(07) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

La causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il concorrente è tenuto, su richiesta della stazione appaltante, a produrre la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento o l'impegno a pagare e le rate già versate.

(08) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana e quella dello Stato in cui è stabilito.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

La causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il concorrente è tenuto, su richiesta della stazione appaltante, a produrre la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento o l'impegno a pagare e le rate già versate.

- (09) Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
- (10) Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Costituiscono infrazioni debitamente accertate l'applicazione di sanzioni amministrative o penali in via definitiva e non più soggetta ad impugnazione.

La gravità è soggetta a valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante. Sono considerate gravi le infrazioni che hanno determinato l'accertamento della responsabilità penale per omicidio o lesione.

Nei casi sopra descritti il concorrente deve produrre per ogni fattispecie i provvedimenti di condanna e/o applicazione e ogni altra documentazione ritenuta utile a consentire un corretto apprezzamento dei fatti da parte della stazione appaltante

L'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità dianzi indicata nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario deve dimostrare di avere adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alla nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, alla nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, allo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, allo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori, alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, come specificato dal D.M. 10 marzo 1998.

- (11) Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate agli obblighi in materia sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Costituiscono infrazioni debitamente accertate l'applicazione di sanzioni amministrative o penali in via definitiva e non più soggetta ad impugnazione.

La gravità è soggetta a valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante. A tal fine rilevano le sanzioni amministrative applicate negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando [o di spedizione della lettera d'invito].

L'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità dianzi indicata nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- (12) Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate agli obblighi in materia ambientale, stabiliti dalla normativa europea e nazionale o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Costituiscono infrazioni debitamente accertate l'applicazione di sanzioni amministrative o penali in via definitiva e non più soggetta ad impugnazione.

La gravità è soggetta a valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante. A tal fine rilevano le sanzioni amministrative applicate negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando [o di spedizione della lettera d'invito].

L'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità dianzi indicata nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- (13) Il concorrente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ovvero deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Il divieto di intestazione fiduciaria e gli obblighi di comunicazione di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, riguardano le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata che partecipano alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici per lavori, forniture e

servizi e che assumono la qualità di appaltatori, concessionari e subappaltatori; in caso di partecipazione in forma consortile o di raggruppamento temporaneo, le disposizioni si applicano a tutte le singole società che eseguono le prestazioni.

Rilevano anche i casi di intestazione fiduciaria indiretta.

Il concorrente è escluso in caso di accertamento definitivo di una delle seguenti violazioni, qualora la violazione non sia stata rimossa e non sia trascorso un anno dall'accertamento:

- (13.a) qualora venga accertata in qualsiasi modo l'esistenza nella compagine societaria dell'operatore economico concorrente, appaltatore, concessionario o subappaltatore di intestazioni fiduciarie a soggetti non autorizzati all'esercizio di tale attività ai sensi della normativa vigente (legge 23 novembre 1939, n. 1966);
 - (13.b) in caso di violazione dell'obbligo di dichiarare nella fase di partecipazione l'esistenza di intestazioni fiduciarie, dirette o indirette, a società regolarmente autorizzate ai sensi di legge;
 - (13.c) in caso di violazione dell'obbligo di presentare prima della stipula del contratto o dell'autorizzazione al subappalto la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
- (14) Sono esclusi dalla procedura i concorrenti che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa, per ordine dell'autorità).
- La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara [o della lettera di invito], [o dell'avviso di manifestazione di interesse] e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
- (15) Sono esclusi i concorrenti che presentino nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere e/o che risultino iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
 - (16) Sono esclusi i concorrenti che risultino iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
 - (17) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara [o della lettera di invito], [o dell'avviso di manifestazione di interesse] in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

2.4. Affidabilità professionale

- (18) È escluso il concorrente nei cui confronti la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico stesso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante.

Tra questi rientrano:

- (18.a) le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; riguarda i contratti eseguiti nell'ultimo triennio.
- (18.b) il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- (18.c) il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

2.5. Situazioni distorsive della concorrenza

- (19) Sono esclusi dalla procedura i concorrenti la cui partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile.

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione, quale potrebbe essere determinato a titolo indicativo ancorché non esaustivo dalle seguenti situazioni:

- (19.a) Il dipendente (e/o il prestatore di servizi) ha rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con l'operatore economico persona fisica o con i soggetti che ne hanno i poteri di rappresentanza, direzione e controllo;
- (19.b) Il dipendente (e/o il prestatore di servizi) è coniuge o convivente dell'operatore economico persona fisica o dei soggetti che ne hanno i poteri di rappresentanza, direzione e controllo;
- (19.c) Il dipendente (e/o il prestatore di servizi) ha rapporti di frequentazione abituale con l'operatore economico persona fisica o con i soggetti che ne hanno i poteri di rappresentanza, direzione e controllo;
- (19.d) Il dipendente (e/o il prestatore di servizi) e/o il coniuge hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi con l'operatore economico persona fisica o con i soggetti che ne hanno i poteri di rappresentanza, direzione e controllo;
- (19.e) Il dipendente (e/o il prestatore di servizi) è tutore, curatore, procuratore dell'operatore economico persona fisica o dei soggetti che ne hanno i poteri di rappresentanza, direzione e controllo;

- (19.f) Il prestatore di servizi è amministratore o gerente o dirigente o agente dell'operatore economico.
- (20) Non possono partecipare alla procedura e in caso di aggiudicazione sottoscrivere il conseguente contratto gli operatori economici che abbiano in corso rapporti di lavoro o di collaborazione con dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice e/o della stazione appaltante, cessati dal servizio nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando [o di spedizione della lettera di invito]. Il divieto permane per tutta la durata di esecuzione del contratto.
- (21) Sono esclusi dalla procedura i concorrenti la cui partecipazione determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice dei contratti non possa essere risolta con misure meno intrusive.

La partecipazione di un operatore economico, o di un'impresa ad esso collegata, ad indagini preliminari di mercato, fornendo alla stazione appaltante consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica, ovvero la sua partecipazione in altra forma alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, può determinare l'esclusione qualora non siano adottate misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata o non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.

La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte, costituisce minima misura adeguata.

In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

- (22) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La relativa verifica e l'eventuale esclusione possono essere disposte anche dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2.6. Comportamenti penalmente rilevanti

- (23) Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- (23.a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- (23.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- (23.c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- (23.d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- (23.e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- (23.f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni;
- (23.g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- (23.h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di:

- | | |
|--|---|
| se si tratta di impresa individuale, | <ul style="list-style-type: none"> ▪ titolare ▪ direttore tecnico |
| se si tratta di società in nome collettivo, | <ul style="list-style-type: none"> ▪ socio ▪ direttore tecnico |
| se si tratta di società in accomandita semplice, | <ul style="list-style-type: none"> ▪ soci accomandatari ▪ direttore tecnico |
| se si tratta di altro tipo di società o consorzio, | <ul style="list-style-type: none"> ▪ membri del consiglio di amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza ▪ membri di direzione o di vigilanza ▪ soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ▪ direttore tecnico ▪ socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci |
| per tutti i casi sopraindicati rilevano | <ul style="list-style-type: none"> ▪ institori, procuratori generali e speciali, che sottoscrivono il contratto o la cui ampiezza di poteri possa essere assimilata ad una procura |

generale

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara [o della lettera di invito], qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La dissociazione deve consistere in azioni concrete, non essendo sufficienti comportamenti o enunciazioni formali.

L'esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità dianzi indicata nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nei casi di cessione o affitto di azienda, totale o parziale, di trasformazione, fusione e scissione di società, avvenuti nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara [o della lettera d'invito], [o dell'avviso di manifestazione di interesse] le verifiche e la causa di esclusione si applicano anche ai soggetti delle imprese o società originarie.

2.7. Legislazione antimafia

- (24) Costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Non possono concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera, i concorrenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

- (24.a) applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione; nel corso del procedimento di prevenzione, l'autorità giudiziaria, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria l'applicazione del divieto;
- (24.b) condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

L'autorità giudiziaria dispone che il divieto operi anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-

bis, del codice di procedura penale, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

La verifica antimafia riguarda:

se si tratta di impresa individuale,

- titolare
- direttore tecnico
- ricomprendendo per tutti i soggetti i familiari conviventi di maggiore età

se si tratta di associazioni,

- legale rappresentante
- direttore tecnico
- membri del collegio sindacale
- sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
- soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

se si tratta di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile,

- legale rappresentante
- componenti l'organo di amministrazione
- socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico (persona fisica o giuridica)
- ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento
- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione
- direttore tecnico
- membri del collegio sindacale
- sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
- soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

se si tratta di consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e gruppi europei di interesse economico,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rappresentante legale ▪ imprenditori o società consorziate ▪ direttore tecnico
se si tratta di società semplice o in nome collettivo,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tutti i soci ▪ direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ soci accomandatari ▪ direttore tecnico
per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato
per i raggruppamenti temporanei di imprese	<ul style="list-style-type: none"> ▪ imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero
per le società personali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
per le società di capitali, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto già indicato,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento ▪ direttori generali ▪ soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
per le società di capitali, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto già indicato, nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, ▪ persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società ▪ direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti
per tutte le tipologie di operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ institori, procuratori generali e speciali, che sottoscrivono il contratto o la cui ampiezza di poteri possa essere assimilata ad una procura generale
per tutti i soggetti persone fisiche sopra indicati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ coniuge e famigliari conviventi di maggiore età

- (25) Costituisce motivo di esclusione, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, l'assenza dell'autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge 3 maggio 2010 n. 78 convertito. in

Legge. 30 luglio 2010, n. 122, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2010.

- (26) Costituisce motivo di esclusione per gli operatori economici che partecipano ad un appalto avente ad oggetto, o comprendente, servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, la mancanza dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure la mancata presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco (Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

2.8. Durata della causa di esclusione

Qualora la causa di esclusione sia conseguente ad un provvedimento di natura penale dell'autorità giudiziaria, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Analogamente nei casi in cui il provvedimento giudiziario non preveda la pena accessoria ma l'esclusione discende dalla previsione del codice dei contratti la durata dell'esclusione è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale

Nei casi in cui la causa di esclusione non sia conseguente ad un provvedimento di natura penale la durata della causa di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, con particolare riferimento ai punti 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21.

2.9. Altre informazioni

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

3. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Gli operatori economici possono chiedere di essere iscritti negli elenchi, manifestando il loro interesse ad essere invitati. La manifestazione d'interesse deve contenere:

- a) l'indicazione degli elenchi ai quali si riferisce;
- b) l'esatta indicazione della denominazione e dei dati identificativi dell'operatore economico (P.IVA – Codice Fiscale);
- c) i recapiti: indirizzo, numero di fax, numero di telefono e indirizzo mail, indirizzo pec dell'operatore economico;

- d) l'autocertificazione dell'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare e di impedimento alla stipula dei contratti pubblici, previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e da le altre disposizioni vigenti.

Il modello da utilizzare per la manifestazione di interesse è scaricabile dal sito SUA della Città Metropolitana di Genova al seguente link <http://sua.cittametropolitana.genova.it/content/gara-id4349-formazione-di-elenchi-di-operatori-economici-da-invitare-alle-procedure>

Il modello richiede le seguenti informazioni:

- Quadro A dichiarazioni concernenti i dati relativi all'impresa;
- Quadro B dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla **procedura** o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite all'operatore economico;
- Quadro C dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla **procedura** o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite ai soggetti dotati dei poteri di rappresentanza, amministrazione e di direzione tecnica, come indicati nel Quadro A o risultanti dalla visura camerale;
- Quadro D dichiarazioni precontrattuali.

È fatto onere agli operatori economici di comunicare alla stazione appaltante eventuali variazioni relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione, alla volontà di essere considerati in forma singola o associata, alla proposta tecnica ed economica. La modifica dell'iscrizione da forma singola ad associata, o viceversa, costituisce nuova iscrizione. Le variazioni non comunicate non possono essere opposte alla stazione appaltante a qualsiasi titolo.

Presentando la manifestazione d'interesse l'operatore economico s'impegna ad assicurare la prestazione dei servizi previsti per il tratto di strada a cui si riferisce l'elenco nei termini e con le modalità indicati dalle condizioni contrattuali e dal capitolato speciale d'oneri.

3.1. Compilazione dei quadri A, B e C

Le dichiarazioni di cui al quadro C si riferiscono esclusivamente ai soggetti elencati al quadro A o risultanti dalla visura camerale (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando [o dell'invio della lettera di invito], [o della manifestazione d'interesse], considerati rilevanti dalla normativa vigente.

L'omessa indicazione di uno dei soggetti considerati rilevanti comporta l'esclusione dalla procedura per omessa autocertificazione dei requisiti di ammissione, fatta salva la possibilità di aver dato dimostrazione mediante la produzione in allegato alla domanda di ammissione di idonea documentazione o di specifiche dichiarazioni di autocertificazione.

Il legale rappresentante rende le dichiarazioni previste dal Quadro C a titolo personale e per conto degli ulteriori soggetti previsti al quadro A sottoscrivendo la domanda di ammissione.

Se il rappresentante legale non vuole assumere la responsabilità per la veridicità delle dichiarazioni riferite ai soggetti di cui al quadro A, deve produrre per ciascuno di essi un Quadro C aggiuntivo sottoscritto dal soggetto interessato.

In caso di omissione della compilazione e sottoscrizione del Quadro C da parte di uno o più soggetti indicati nel Quadro A o nella visura camerale, le relative dichiarazioni sono comunque soddisfatte, ai fini dell'ammissione, per effetto della sottoscrizione resa dal legale rappresentante, che ne assume in via esclusiva anche la responsabilità.

Le dichiarazioni di cui al quadro B e C comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3.2. Modalità di presentazione

La manifestazione d'interesse deve essere redatta in lingua italiana e, per le sole imprese italiane, predisposta su carta bollata.

La manifestazione d'interesse deve essere sottoscritta da un legale rappresentante e corredata della copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore a titolo di autentica della firma. Nel caso si tratti di un procuratore lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante il titolo. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti.

La manifestazione d'interesse deve pervenire solo ed unicamente con le seguenti modalità:

- A) In busta chiusa e sigillata a mezzo raccomandata del servizio postale universale;
- B) In busta chiusa e sigillata con consegna a mano nelle giornate non festive, il lunedì ore 8:30 - 12:30, il martedì, mercoledì e giovedì ore 8:30 - 12:30 e 14:30 - 16:30, il venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri privati o agenzie di recapito o un incaricato dell'operatore economico; in questo caso verrà rilasciata ricevuta con indicazione dell'ora e della data di consegna;
- C) A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: pec@cert.cittametropolitana.genova.it

La busta o il plico contenente la manifestazione d'interesse deve riportare le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e all'avviso di manifestazione d'interesse (specificare l'oggetto). In caso di trasmissione a mezzo pec queste informazioni devono essere riportate nell'oggetto della pec.

Le manifestazioni d'interesse saranno numerate al Protocollo secondo l'ordine di ricezione. La numerazione degli elenchi resterà riservata.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

Alla manifestazione d'interesse deve essere allegata la proposta tecnica ed economica e la cauzione provvisoria

4.1. Proposta tecnica ed economica

La proposta tecnica ed economica deve essere presentata per ciascun elenco per cui si richiede l'iscrizione e deve indicare:

- 1) I mezzi e le attrezzature nella disponibilità dell'operatore economico per lo svolgimento delle prestazioni richieste;
- 2) L'indirizzo della sede operativa da cui partono i mezzi;
- 3) Il ribasso offerto sugli importi riportati nel prezzario;
- 4) Il nominativo della persona fisica che assume il ruolo di Responsabile Unico Contrattuale nei confronti del Committente e i nominativi delle persone incaricate di assicurare la reperibilità sulle 24 ore per tutta la stagione invernale;
- 5) i recapiti telefonici, fisso e/o mobile, i numero di fax e gli indirizzi di posta elettronica, che potranno essere utilizzati dal Committente per tutte le comunicazioni inerenti la gestione del contratto;
- 6) l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti.

4.2. Responsabile unico contrattuale

Il Responsabile Unico Contrattuale è referente nei confronti del Committente per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'operatore economico deve comunicare tempestivamente ogni successiva variazione temporanea o definitiva nell'individuazione del Responsabile Unico Contrattuale e degli altri incaricati.

Il Responsabile Unico Contrattuale deve essere in possesso dei requisiti e delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico, deve assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni in conformità alle condizioni contrattuali, al capitolato prestazionale e alla proposta tecnica ed economica presentata, provvedendo alla gestione dei rapporti di lavoro, con potere di intervento e di decisione in ordine alle variabili e alle problematiche contrattuali.

Le contestazioni relative all'esecuzione del contratto sono comunicate per iscritto al Responsabile Unico Contrattuale.

Il Responsabile Unico Contrattuale si relaziona con il Responsabile Unico del Procedimento e con i Direttori dell'esecuzione individuati dal Committente.

4.3. Documento comprovante la costituzione della garanzia provvisoria

La manifestazione d'interesse deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari a € 800,00.

La cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente al termine del periodo di validità degli elenchi.

La cauzione provvisoria è destinata a coprire il mantenimento da parte dell'operatore economico dell'impegno assunto con la manifestazione d'interesse e della proposta tecnica ed economica presentata. La cauzione provvisoria sarà pertanto incamerata in caso di mancata esecuzione degli interventi richiesti per fatti imputabili all'operatore economico.

I servizi oggetto del contratto sono da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale e la loro interruzione costituisce "interruzione di pubblico servizio" con tutte le conseguenze di legge.

4.4. Modalità di costituzione della garanzia

La garanzia può essere costituita nei seguenti modi:

- (A) mediante deposito in contanti o in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
- (B) mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Città Metropolitana di Genova;
- (C) con bonifico da effettuarsi sul conto corrente IBAN IT68N0617501406000002491990, intestato a Città Metropolitana di Genova, specificando nella causale il codice identificativo della procedura di gara, il riferimento alla cauzione provvisoria, il nome dell'operatore economico, come segue: "ID - cauzione provvisoria - operatore economico"
- (D) mediante garanzia fideiussoria, intestata alla Città Metropolitana di Genova, rilasciata da una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- (E) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Città Metropolitana di Genova, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell'allegato A del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- (F) mediante polizza fideiussoria, intestata alla Città Metropolitana di Genova, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, conformemente ai requisiti richiesti dall'art. 93 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

I depositi di cui alle lett. (A) possono essere effettuati presso la Tesoreria della Città Metropolitana di Genova ovvero presso una delle imprese bancarie autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, purché il depositario si obblighi ad effettuare il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dalla stazione appaltante. Questo deposito costituisce pegno a favore della stazione appaltante, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile.

La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- c) riportare l'impegno del fideiussore a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- d) prevedere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- e) prevedere la rinuncia del garante all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

- f) prevedere la operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 gennaio 2018, n. 31, previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- I. in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- II. documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- III. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82: la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

In caso di richiesta di estensione della durata della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria anche di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla stessa data.

5. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Nel secondo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle manifestazioni, alle ore 9,30 presso la sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale G. Mazzini 2, Sala gare piano 3°, si procederà in seduta pubblica alla verifica della regolarità delle manifestazioni d'interesse pervenute.

Gli elenchi rimarranno aperti e verranno conservati agli atti della Città Metropolitana. I nuovi iscritti verranno inseriti negli elenchi solo al termine dell'esito positivo della verifica, rispettando l'ordine di ricezione delle candidature.

La verifica è condotta di concerto dal presidente di seggio, scelto tra i funzionari della SUA, per i profili amministrativi e dal RUP per i profili tecnici.

Eventuali irregolarità, imperfezioni e incompletezze delle manifestazioni s'interesse e della documentazione allegata potranno essere oggetto di soccorso istruttorio. Nel periodo di regolarizzazione l'iscrizione negli elenchi resterà sospesa.

L'iscrizione negli elenchi non è fonte di alcun impegno e obbligazione per la stazione appaltante nei confronti degli operatori economici per l'attivazione dei successivi contratti. Gli operatori economici, pertanto, nulla possono pretendere dalla stazione appaltante in caso di mancata attivazione delle prestazioni previste.

Essendo il valore complessivo degli interventi stagionali relativi ad ogni singola tratta inferiore a 40.000 euro, i servizi sono assegnati mediante affidamento diretto.

Gli elenchi sono utilizzati con i seguenti criteri, assicurando per quanto possibile la rotazione:

- 1) La vicinanza della sede operativa dell'operatore economico alla tratta interessata;

- 2) La possibilità di garantire la contestualità degli interventi in relazione alle attrezzature dichiarate;
- 3) Il ribasso offerto sull'elenco prezzi.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE

La stazione appaltante esclude dagli elenchi gli operatori economici in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la presentazione della manifestazione d'interesse e in tutti i casi previsti dal disciplinare e dalla documentazione contrattuale, quali in particolare:

- (A) la mancanza di uno o più dei requisiti generali di ammissione, risultante a seguito della verifica delle dichiarazioni rese nella manifestazione d'interesse;
- (B) le manifestazioni d'interesse per le quali la stazione appaltante accerta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80, comma 5, lett. m), del codice dei contratti, l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
- (C) la perdita dei requisiti generali che definiscono la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- (D) l'omissione dell'obbligo dell'Appaltatore di riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza.
- (E) i reiterati inadempimenti, che, singolarmente considerati non risultano gravi e/o motivo di risoluzione, ma resi tali per effetto della reiterazione.
- (F) la mancata reintegrazione della garanzia (cauzione) per il rispetto degli impegni assunti con la manifestazione d'interesse entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- (G) le manifestazioni d'interesse per persone da nominare, espresse in modo condizionato, nonché le offerte in aumento;
- (H) la cessione del contratto;
- (I) la mancata esecuzione di due ordini di fornitura;
- (J) il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di quattro ordini di fornitura, rilevato rispetto ai tempi previsti dal contratto;
- (K) il committente accerti l'effettuazione da parte dell'Appaltatore di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

La Stazione Appaltante si riserva di cancellare dagli elenchi gli operatori economici in tutti gli altri casi in cui sia venuto meno il rapporto di fiducia nell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare l'articolazione degli elenchi o di sospenderne anche parzialmente l'utilizzo qualora vengano a mancare le ragioni e i presupposti normativi, organizzativi e finanziari che hanno determinato l'affidamento dei servizi invernali con questa formula contrattuale, ivi

compresa la perdita da parte della Città Metropolitana delle competenze relative al demanio stradale interessato.

La facoltà può essere esercitata dalla Stazione Appaltante, anche nel corso della stagione invernale, con riferimento a una singola tratta, nel caso di variazioni alle proprie competenze e alla propria organizzazione.

In ogni caso è esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore degli operatori economici.

7. NORME FINALI

La stazione appaltante si riserva di verificare il rispetto degli obblighi di legge in merito a:

- (1) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
- (2) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
- (3) lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- (4) lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dall'ente paritetico;
- (5) la nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 Decreto Legislativo 6 settembre 2011, dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Non è ammesso il subappalto. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

7.1. Società

Ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata devono presentare una dichiarazione del legale rappresentante concernente:

- (a) la composizione societaria;
- (b) l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- (c) l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio o un associazione temporanea, i dati di cui al periodo precedente devono essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.

Il soggetto aggiudicatario deve comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.

7.2. Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto

Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica previsti per l'esecuzione dei lavori.

Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione aggiudicatrice può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

7.3. Inadempienze

L'inadempienza agli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza immediata dagli elenchi, e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'amministrazione aggiudicatrice per la ritardata esecuzione, per l'eventuale peggiore offerta conseguita e, comunque, in relazione al maggior costo delle prestazioni rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

7.4. Impugnazione degli atti

Gli atti definitivi della stazione appaltante e dell'amministrazione aggiudicatrice sono impugnabili ai sensi degli articoli 119 e 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni.

Il ricorso giurisdizionale deve essere depositato nella segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, reperibile sul sito web: <http://www.giustizia-amministrativa.it>.